

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2902-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666

(Stralciato dalla III Commissione permanente (Diritto — Procedura e ordinamento giudiziario — Affari di giustizia) della Camera dei Deputati, nella seduta del 12 febbraio 1958, dal testo presentato dal relatore sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macrelli, Formichella, e Vilelli: Norme relative alle autenticazioni delle dichiarazioni e dei motivi di impugnazione in materia processuale penale)

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le pronunce di inammissibilità delle impugnazioni per inosservanza delle disposizioni delle norme di attuazione e transitorie emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, sono revocate con ordinanza del giudice che le emise qualora il difensore, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presenti personalmente o per mezzo di procuratore speciale istanza scritta al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o che dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione.